

**REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2004 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2004****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1° al 10 luglio 2004 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.

2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1° al 10 luglio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).

## ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	1,0000
09.4599	1,0000
09.4591	—
09.4592	1,0000
09.4593	—
09.4594	1,0000
09.4595	0,0077
09.4596	1,0000

## ALLEGATO I. B

## 5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4758	0,3598

## 6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4660	1,0000
09.4675	—

## ALLEGATO I. C

## Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4026	—
09.4027	—

## ALLEGATO I. D

## Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	—

## ALLEGATO I. E

Prodotti originari dell'Africa del Sud

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	1,0000

## ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	1,0000
09.4156	1,0000

## ALLEGATO I. G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4159	—

## ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4781	1,0000
09.4782	0,9517